

## ALLEGATO

| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | Nomenclatura a testo semplificato                                                                                                                                                                                                                                          | Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (Paesi terzi) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11.01 E (II)                                          | Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso <sup>(1)</sup>            | 4,362                                                     |
| 11.01 E (III)                                         | Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                             | 3,179                                                     |
| 11.02 A V (a)                                         | Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>    | 5,224                                                     |
| 11.02 A V (b)                                         | Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso <sup>(1)</sup> | 4,362                                                     |
| 11.02 A V (c)                                         | Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                               | 3,179                                                     |

<sup>(1)</sup> I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns sono considerati come farine.

<sup>(5)</sup> Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 % in peso passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2260/69 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1969

relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati in provenienza dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza

dai paesi terzi <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite e detto prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

considerando che, con lettera del 5 novembre 1969, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni di suini vivi e di suini macellati verso la Comunità ; che esse provvederanno affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'impresa di Stato Romagricola per quanto concerne i suini vivi e dall'impresa di Stato per il commercio con l'estero Prodexport per quanto concerne i suini macellati ; che esse provvederanno inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine esse prenderanno ogni utile misura per evitare che le imprese di Stato per il commercio con l'estero Romagricola e Prodexport prendano in particolare misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a comunicare regolarmente alla Commissione, per il tramite delle imprese di Stato per il commercio con l'estero Romagricola e Prod-

export, i particolari relativi alle esportazioni di suini vivi e di suini macellati verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con l'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti della Repubblica socialista di Romania ; che, a seguito di tali discussioni, è lecito ritenere che detto paese terzo sia in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei suddetti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania ;

considerando che il Comitato di gestione per la carne suina non ha emesso il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi fissati in conformità dell'articolo 8 del regolamento n. 121/67/CEE non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.03                                | Animali vivi della specie suina :<br>A. delle specie domestiche :<br>II. altri :<br>a) Scrofe da macello di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta<br>b) non denominati                                                                   |
| 02.01                                | Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :<br>A. Carni :<br>III. della specie suina :<br>a) domestica :<br>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa, piedi o sugna |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/69 DELLA COMMISSIONE  
del 13 novembre 1969**

**relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate  
provenienti dalla Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che, con lettera del 5 novembre 1969, le competenti autorità della Repubblica socialista

di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni nella Comunità di anatre e oche macellate ; che esse provvederanno affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport ; che provvederanno inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederanno in particolare affinché l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazione abbinata, o le misure aventi effetti analoghi ;

considerando che le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport, i dettagli relativi alle esportazioni di anatre e oche macellate nella Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Repubblica socialista di Romania ; che, a seguito delle discus-

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.